|  |
| --- |
| **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE** |
| **FERMI-DAVINCI** |
| **Via Bonistallo, 73 50053 EMPOLI FI** |
| **Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665** |
| **Codice Fiscale 82004810485** |

**Circolare n. 440 del 22/04/2021**

**Ai docenti**

**Alle RSU d’Istituto**

**Al personale ATA**

**Al DSGA**

**Oggetto: Comunicazione di dati personali del personale scolastico alle organizzazioni sindacali**

Si comunica che, per il tramite della nota n 594 del 20/04/2021 del Miur è pervenuto il parere del Garante per la Protezione dei dati personali, (prot. n. 49472 del 28 dicembre 2020), che fornisce chiarimenti in merito alla legittimità della messa a disposizione, da parte delle istituzioni scolastiche alle organizzazioni sindacali, di nominativi e compensi percepiti dal personale scolastico docente e non docente per lo svolgimento di attività finanziate a carico del fondo di istituto.

Come è noto, infatti, l’art. 6, comma 2, lett. n) del CCNL per il personale del comparto scuola del 29 novembre 2007, prevedeva che i “nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto”, potessero essere legittimamente resi noti alle organizzazioni sindacali.

Tale previsione non è invece più contenuta nell’analoga disposizione del successivo CCNL, sottoscritto il 19 aprile 2018 e attualmente in vigore.

Nel merito, tenuto conto del quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/679 e delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101/2018 al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in particolare dell’art. 2-ter del Codice, il Garante ha ritenuto che “**Il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola” non consenta agli Istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto”.**

L’esigenza di dare conto alle medesime organizzazioni sindacali dell’impiego delle risorse del menzionato fondo può essere comunque soddisfatta attraverso la comunicazione di dati di carattere aggregato quali, ad esempio, la quota complessiva del trattamento accessorio distribuito e la sua eventuale ripartizione per fasce o qualifiche **“senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio ”.**

Rimane comunque salva, conclude il Garante, l’applicazione della ordinaria disciplina che regola la conoscibilità degli atti amministrativi e, in particolare, il ricorso agli istituti dell’accesso agli atti di cui alla legge 241/1990 e al d. lgs. 33/2013, nei limiti e in presenza dei presupposti di legge la cui valutazione è rimessa a ciascuna istituzione scolastica.

Firmato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO)

Allegati:

1. Allegato 1 nota MIUR 594 del 20.4.21